

Allegato B)

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

**Affidamento del servizio di trattamento/recupero della
frazione del legno proveniente dai
centri di raccolta dei comuni soci e dalla
piattaforma provinciale di
Silea SpA EER 20.01.38 e EER 15.01.03
ed altri rifiuti legnosi EER 19.12.07
CIG 97276094E4 – N. GARA 9010537**



1 di 10

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato disciplina l'affidamento del servizio di trattamento/recupero della frazione del legno (EER 20.01.38 EER 15.01.03) provenienti dai Comuni Soci di Silea SpA e/o dalla piattaforma ecologica provinciale ed altri rifiuti legnosi (EER 19.12.07), presso impianti autorizzati al recupero.

Il quantitativo di rifiuti presunto e non vincolante per il EER in questione è stimato in circa 9.900.= tonnellate/anno. In caso di proroga tecnica di 180 giorni nelle more di espletamento di una nuova procedura e del superamento del 20%, il quantitativo potrà essere elevato in ton. 17.640.

Il quantitativo di rifiuti potrà essere, ad insindacabile giudizio di Silea, conferito durante tutto il periodo di durata del contratto o comunque durante minor periodo sempre su programmazione scritta di Silea.

ART. 2 - CARATTERE DEL SERVIZIO E DURATA DELL'APPALTO

L'appalto del servizio oggetto del presente capitolato avrà durata di 12 mesi, presumibilmente con decorrenza dal 01.07.2023, con facoltà di rinnovo del contratto per 1 (UNO) ulteriore anno da concordare tra le parti.

Il quantitativo di rifiuti da trattare/recuperare sarà oggetto di programmazione scritta settimanale da concordare tra Silea e l'Appaltatore.

La Stazione Appaltante si riserva:

- in caso di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipula del contratto;
- la facoltà, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza, di richiedere all'Appaltatore una proroga temporanea del contratto per un periodo massimo di 180 giorni (6 mesi) oltre la scadenza contrattuale, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di affidamento del nuovo contratto, senza poter pretendere indennizzo alcuno.

Il servizio di trattamento dei rifiuti oggetto del presente capitolato è sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

a) è da considerarsi ad ogni effetto "servizio pubblico" e non potrà essere sospeso o abbandonato salvo che per dimostrata "causa di forza maggiore". In caso di sciopero dovranno essere rispettate le norme contenute nella legge 15 giugno 1990, n. 146 e ss.mm.ii.;

b) deve essere evitato ogni danno e pericolo alla salute, all'incolumità, al benessere ed alla sicurezza della collettività e del singolo in tutte le fasi del servizio;

c) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio d'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori.

ART. 3 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Silea SpA provvederà, a propria cura e spese, al conferimento dei rifiuti sopra indicati EER 20.01.38 – 15.01.03 e EER 19.12.07, presso l'impianto di destinazione, avvalendosi del soggetto affidatario dei servizi di raccolta.

L'impianto di destinazione indicato in sede di offerta dovrà essere unico per tutto il quantitativo stimato di rifiuti e non potrà essere mutato senza il previo consenso di Silea SpA dietro motivata richiesta dell'Appaltatore.

Caratteristiche dell'impianto:

- autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- capacità ricettiva annuale riferita ai codici EER 20.01.38, 15.01.03 e 19.12.07 pari ad almeno 10.000.t./anno;
- disponibilità di stoccaggio per quantitativi sufficienti a coprire i periodi di fermo/chiusura/manutenzione dell'impianto e di garantire conseguentemente il ritiro delle quantità mensili programmate da Silea SpA.

I conferimenti avverranno su sei giorni la settimana, domenica e festivi infrasettimanali esclusi, salvo quanto previsto nel successivo paragrafo, nella fascia oraria compresa tra le ore 06.30 e le ore 17.30, il sabato dalle ore 07:00 alle ore 12:00, previo preavviso di almeno una giornata lavorativa.

Il servizio Silea presso i Centri di Raccolta è operativo 365 giorni l'anno; pertanto, l'impianto dovrà garantire l'apertura in tutti i giorni feriali (dal lunedì al sabato compreso) e deve poter assicurare – su formale richiesta di Silea – apertura su un turno anche in almeno 10 giornate festive da concordarsi, nonché anche nel periodo estivo e natalizio su cui eventuali periodi di chiusura per festività dovranno essere concordati con il Direttore per l'Esecuzione del Contratto, senza l'autorizzazione del quale non potranno essere effettuati.

Il conferimento avverrà a mezzo di cassoni scarrabili o a mezzo piano mobile.

Ogni conferimento sarà accompagnato da idoneo documento di trasporto, come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti. La copia di tale documento, timbrata e firmata per accettazione dall'impianto di trattamento e completa dell'indicazione relativa al peso registrato a destino, dovrà essere trasmessa a Silea SpA entro le ore 12.00 del giorno successivo al conferimento.

ART. 4 – QUANTITATIVI CONFERIBILI E MODALITA' DEL SERVIZIO

Il quantitativo presunto, non vincolante, di rifiuti conferibili viene stimato intorno alle 9.900 tonnellate/anno e potrà variare nell'ordine di circa il 20% in eccesso o in difetto. Silea SpA provvederà ad una programmazione settimanale dei conferimenti, con quantitativi mediamente di circa 190 /ton/settimana (quantità non vincolante).

Si fa rilevare che il corrispettivo del servizio verrà conteggiato in base ai quantitativi effettivamente conferiti.

All'Appaltatore non verrà pertanto riconosciuto alcun compenso o indennizzo nel caso di conferimento di quantità inferiori alle stime.

I quantitativi di cui sopra saranno quelli determinati presso l'impianto di destinazione, purché determinati con doppia pesata (pieno carico, tara e netto).

E' facoltà di Silea SpA effettuare verifiche periodiche sul peso.

In caso di discordanza con il peso rilevato da Silea SpA non saranno riconosciute tolleranze superiori ai 50 kg.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di fornire l'omologazione della pesa e le relative risultanze dei controlli periodici previsti per legge prima dell'inizio del servizio, e comunque ogni qualvolta Silea SpA possa farne richiesta.

ART. 5 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI – CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO

Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente capitolato, l'Appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti le disposizioni contenute in leggi e in regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari.

ordinanze municipali, specialmente quelle riguardanti l'igiene e comunque aventi rapporto diretto con il servizio oggetto dell'appalto.

L'impianto di destinazione dovrà essere in possesso dell'autorizzazione regionale/provinciale prevista dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Si precisa inoltre che tutte le spese per le eventuali analisi del rifiuto previste dall'autorizzazione all'esercizio e successive integrazioni e modificazioni, oltre che richieste dagli impianti di destinazione, saranno a totale carico dell'Appaltatore, il quale avrà cura di fare indicare dal laboratorio il produttore del legno; copie delle stesse dovranno essere trasmesse a Silea SpA con la seguente indicazione:

- Produttore;
- Campione del.....alle ore.....;
- Prelevato presso ".....";
- Metodo di campionamento;
- Esecutore del prelievo.

ART. 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

La valorizzazione del costo di trasporto assume rilievo esclusivamente per l'individuazione della migliore offerta economica, atteso che successivamente alla definizione del migliore offerente il corrispettivo contrattuale per il servizio sarà quello del concorrente.

La distanza è calcolata utilizzando il software reperibile sul sito "Via Michelin – calcola il tuo itinerario – tipo di itinerario: il più corto (auto)", indicando solo i Comuni di riferimento senza l'ubicazione esatta della via.

L'importo contrattuale sarà quello determinato dal ribasso offerto sull'importo unitario a base d'asta di **Euro 50,00.=/ton.**

ART. 7 – CORRISPETTIVI

Il servizio verrà compensato "a misura", ovvero in base alle reali quantità di rifiuti conferiti e trattati, in relazione al miglior prezzo offerto sul prezzo unitario posto a base d'asta.

I corrispettivi sono stabiliti negli importi indicati in offerta dalla data di aggiudicazione, espressi in €/ton., detta offerta si intende al netto dell'IVA, se dovuta, e comprensiva di Ecotassa e Contributo ambientale.

L'Appaltatore pertanto rinuncia espressamente a qualsivoglia domanda di rimborso di Ecotassa e di Contributo Ambientale laddove corrisposta nella misura stabilita dalle disposizioni regionali, riconoscendo che detto tributo, ove applicabile, è già compreso nell'importo contrattuale.

In merito ai rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs n. 81/2008, l'importo dei relativi oneri di sicurezza è pari a zero.

ART. 8 - REVISIONE DEI PREZZI

Considerato che la durata del contratto è stabilita in 12 mesi, i prezzi offerti resteranno fissi ed invariabili per l'intero periodo dell'appalto e non saranno assoggettati a revisione prezzi.

ART. 9 - FATTURAZIONE

Il corrispettivo complessivo verrà addebitato a Silea SpA mediante presentazione di fatture mensili, emesse sulla base dei quantitativi di rifiuti mensilmente trasportati ed avviati agli impianti di trattamento/recupero.

Tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'adempimento degli obblighi fissati nel presente capitolato saranno compensati in base al prezzo presentato in sede di offerta, senza che l'Appaltatore abbia nulla di ulteriore da pretendere, per qualsiasi ragione, titolo o causa.

ART. 10 – PAGAMENTI

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, sarà accertata, da parte del Responsabile di esecuzione del contratto, la regolare esecuzione del servizio. La liquidazione dei corrispettivi avverrà entro i successivi 30 giorni, attraverso bonifico bancario, salvo insorgano fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi obbligatori e la regolarità fiscale, con determinazione quindi di un termine superiore a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 231/2002, in ragione di esigenze operative di Silea spa correlate ai vincoli di legge.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né avrà titolo al risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

In caso di crediti maturati da Silea, dovuti o generati da errori di fatturazione, omissione di servizi, danni o risarcimenti, penali, sanzioni amministrative e contestazioni, questi dovranno essere restituiti a Silea sotto forma di note di credito contestualmente alla fatturazione dei corrispettivi del mese successivo alla maturazione del credito e/o Silea, previa comunicazione scritta, provvederà alla compensazione dell'importo negli stessi termini.

Qualora la fattura dovesse pervenire oltre il 10 (dieci) del mese successivo alla data di emissione della stessa, il pagamento slitterà al mese successivo.

Si informa che alla data odierna la nostra Società si trova ad operare in regime di scissione dei pagamenti (split payment).

Se l'Aggiudicatario è un'impresa straniera, avente sede in altro Stato membro dell'Unione Europea, è tenuto ad indicare il Codice doganale del servizio richiesto.

ART. 11 - RESPONSABILE TECNICO/AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO

L'Appaltatore deve nominare un responsabile unico a fronte di tutti i servizi prestati.

ART. 12- PENALITA'

Il ritardo da parte della ditta aggiudicataria nell'accettazione del carico di rifiuti, ivi compresa l'attesa per l'accesso presso l'impianto (desumibile dai tracciati GPS) superiore a 2 (due) ore verrà inteso come interruzione del servizio e costituisce presupposto per dirottare il carico di rifiuti ad altro impianto e per l'applicazione da parte di Silea SpA di una penale pari a € 200,00 per ogni ora o ulteriore frazione di ora di ritardo, oltre, nel caso si renda necessario che Silea SpA debba individuare un altro impianto di terzi in via d'urgenza, all'utilizzo di quota parte della cauzione definitiva per sostenere i costi di smaltimento/recupero del carico o dei carichi.

Per eventuali altre inadempienze, non specificatamente comprese nella casistica sopra riportata, sarà comunque facoltà di Silea stabilire l'importo della corrispondente penalità pecuniaria sulla base della gravità e delle responsabilità accertate. Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione, neppure parziale o temporanea, del pubblico servizio.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione della inadempienza trasmessa a mezzo PEC, rispetto alla quale la ditta aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni in forma scritta entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla notifica della contestazione.

L'ammontare della penale sarà trattenuto sul primo rateo del corrispettivo, successivo alle determinazioni applicate, e comunque dopo il termine assegnato per le controdeduzioni, anche se non formalizzate dalla ditta aggiudicataria stessa.

E' in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Il ripetersi per più di 3 (tre) volte nel corso del periodo d'appalto di interruzioni del servizio da parte dell'Appaltatore nell'accettazione del carico di rifiuti, superiori a 4 ore, costituisce presupposto per la revoca dell'affidamento e la risoluzione del contratto con incameramento della cauzione definitiva.

L'interruzione del servizio per un periodo superiore a 3 (tre) gg. consecutivi costituisce presupposto per la revoca dell'affidamento e la risoluzione del contratto con incameramento della cauzione definitiva.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sui crediti maturati dall'Appaltatore e/o escusse dalla cauzione definitiva; le stesse non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% dell'importo contrattuale.

ART. 13 - FERMO IMPIANTO

In caso di fermo impianto per manutenzione programmata, l'Appaltatore dovrà garantire il ritiro delle quantità mensili programmate da Silea SpA.

Eventualmente, la comunicazione del fermo impianto per manutenzione e dell'impianto alternativo dovrà essere effettuata almeno 10 giorni prima del verificarsi della fermata.

In caso d'urgenza a seguito di imprevisto (quale ad esempio un incendio od un guasto) e pertanto in caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità di usufruire degli impianti richiamati in sede di gara, l'Appaltatore dovrà, entro il termine di 24 ore solari:

- documentare la causa d'urgenza;
- comunicare a Silea SpA l'impianto o gli impianti alternativi, autorizzati dall'autorità competente, che verranno utilizzati;
- trasmettere a Silea SpA la seguente documentazione:
 - provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio delle attività di trattamento presso gli impianti alternativi di cui trattasi, nonché nell'ipotesi che detti impianti non siano gestiti dall'Appaltatore - convenzione stipulata tra quest'ultimo e il gestore degli impianti medesimi, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'Appaltatore di avvalersi di tali impianti nei termini precisati nel disciplinare di gara;
 - iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali – di cui all'art. 212 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e al D.M. 28.04.1998 n. 406 – nella seguente categoria e classe: categoria 8 (Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione degli stessi almeno nella classe D - (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate).

L'eventuale maggiore costo di trasporto ad impianti sostitutivi verrà addebitato all'Appaltatore.

L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di impianti alternativi a quelli indicati dall'Appaltatore in sede di offerta, non dovrà, in ogni caso, comportare alcun onere aggiuntivo a carico di Silea SpA.

ART. 14 - INIZIO DEL SERVIZIO E CAUZIONE DEFINITIVA

Silea SpA si riserva di far iniziare il servizio anche nelle more di sottoscrizione del contratto di appalto.

Silea SpA si riserva, per motivi di interesse pubblico, di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto o posticipare la decorrenza del termine iniziale del proprio rapporto contrattuale senza che l'impresa provvisoriamente aggiudicataria possa eccepire alcunché.

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni di contratto nonché del pagamento delle penali previste, l'Appaltatore dovrà costituire, con le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/16, una garanzia fideiussoria.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento.

La polizza o fideiussione bancaria dovranno avere validità per tutta la durata dell'appalto e sino alla certificazione di Silea SpA circa la regolarità del servizio.

Il deposito cauzionale dovrà essere depositato entro 10 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito di gara e comunque prima della stipulazione del contratto.

Qualora l'Appaltatore risultato Aggiudicatario dell'appalto rinunci o non si presenti nel giorno ed ora stabiliti da Silea SpA per la firma del contratto, l'aggiudicazione sarà revocata e l'appalto potrà essere affidato da Silea SpA, a suo insindacabile giudizio, all'impresa che in sede di gara ha offerto le condizioni immediatamente più vantaggiose e che segue in graduatoria oppure ripetere la gara stessa.

L'impresa non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali.

ART. 15 - ESECUZIONE IN DANNO

L'applicazione delle penali non pregiudica per nulla il diritto, che si riserva la Stazione Appaltante, di procedere d'ufficio, a totale carico dell'Appaltatore, all'esecuzione di tutti i servizi o di parte di essi, quando l'Aggiudicatario, per il rifiuto di dare esecuzione all'ordine, per negligenza o per inosservanza alle condizioni ed agli obblighi contrattuali, ritardasse l'esecuzione del servizio o lo conducesse in maniera imperfetta.

ART. 16 - NORMATIVE DI IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E PERSONALE IN SERVIZIO

L'Appaltatore è tenuto, per quanto di sua competenza, a favorire la cooperazione, il coordinamento e la reciproca informazione tra datore di lavoro committente e Appaltatore in modo da garantire il pieno adempimento dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni.

L'Appaltatore deve espletare il servizio con personale dallo stesso retribuito nonché provvedere, a propria cura e spese, alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori, sulla loro sicurezza ed incolumità.

L'Appaltatore è tenuto inoltre a fornire tutte le informazioni e la documentazione tecnico amministrativa necessaria al committente per la verifica degli adempimenti della sicurezza e dei requisiti tecnici e professionali, come previsto dalla legislazione in vigore.

Il personale addetto al servizio dovrà sempre operare utilizzando tutte le dotazioni antinfortunistiche come prescritto dalle normative di igiene e di sicurezza sul lavoro.

E' facoltà del committente richiamare in qualsiasi momento il rispetto di tali prescrizioni e di disporre l'allontanamento del personale che non si attenga meticolosamente alle stesse.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni retributive pari a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti di categoria durante tutto il periodo della validità del presente appalto.

Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso l'INPS per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

Silea SpA, qualora riscontrasse o gli venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere i pagamenti sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta.

ART. 17 - SUBAPPALTO – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Secondo quanto disciplinato nel disciplinare di gara.

All'atto dell'inoltro della richiesta di autorizzazione al subappalto, l'aggiudicatario dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante anche il PASSOE del subappaltatore generato attraverso il sistema FVOE.

E' comunque vietata la cessione del contratto di appalto, pena la risoluzione dello stesso.

ART. 18 - ESECUZIONI D'UFFICIO

Verificandosi gravi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'Appaltatore, regolarmente affidato, non ottemperi agli ordini ricevuti Silea SpA, quest'ultima avrà la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio, a spese dell'Appaltatore, i lavori necessari per il regolare andamento del servizio.

ART. 19 - RECESSO

Silea SpA si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico o a seguito di intervenute disposizioni legislative, di recedere in ogni momento dal presente contratto con preavviso di almeno trenta (30) giorni.

ART. 20 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia legata all'esecuzione del contratto, resta inteso tra le parti la competenza esclusiva del Foro di Lecco.

E' escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 21 - FORME DI COLLABORAZIONE DELL'APPALTATORE

Il personale dipendente dall'Appaltatore dovrà provvedere a segnalare al Direttore di esecuzione del servizio quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare svolgimento del servizio.

ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE

Secondo quanto indicato nel disciplinare di gara.

ART. 23 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Generale sulla protezione dei dati n. 679/2016, si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati per i soli fini attinenti alla partecipazione alla presente gara e la conclusione/esecuzione del relativo contratto.

Il trattamento avverrà attraverso mezzi cartacei ed informatici, nell'assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente necessario alle finalità perseguite nella presente procedura, salvo in ogni caso per l'interessato i diritti di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei

Dati - GDPR (UE) 2016/679. Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall'impresa; in difetto si potrà determinare l'impossibilità per questa Amministrazione di dar corso alla valutazione dell'offerta presentata e/o alla conclusione del contratto e/o all'esecuzione del rapporto da esso contratto nascente. I dati così raccolti saranno comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al trattamento di questa Amministrazione, solo per fini strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o amministrativi.

Titolare del trattamento è Silea SpA.

ART. 24 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12.11.2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza":

- i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- i contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica;
- i contraenti hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi: il contraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore, il subAppaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 ne dà immediata comunicazione a Silea spa ed alla Prefettura di Lecco.

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della Legge 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

ART. 25 - RISPETTO CODICE ETICO, MODELLO 231, PTPC

L'Appaltatore si impegna, nell'ambito delle proprie attività, a rispettare rigorosamente le prescrizioni della normativa ex D.lgs. 231/2001, del relativo Modello adottato da Silea spa e del Codice Etico.

L'Appaltatore si impegna altresì al rispetto di quanto contenuto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Silea spa.

Il mancato rispetto dei documenti sopra richiamati comporta l'automatica risoluzione del contratto.

Tutti i documenti sopra richiamati sono scaricabili del sito www.Sileaspa.it.

ART. 26 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) completo rispetto della normativa vigente in materia di dotazione di mezzi ed attrezzature, nonché all'adozione di modalità esecutive idonee al puntuale svolgimento del servizio ed alla massima sicurezza nell'espletamento dello stesso; deve disporre dei mezzi e dell'organico sufficienti ed idonei a garantire il corretto espletamento di tutti i servizi secondo quanto previsto dal presente capitolato;

- b) fornire, entro il secondo giorno lavorativo dalla data di movimentazione, mediante un file sequenziale in via telematica, con tracciato definito da Silea SpA, i dati relativi a tutte le movimentazioni dei rifiuti per la compilazione del registro di intermediazione, oggetto del presente capitolato. I dati trasmessi dovranno riferirsi ai pesi riscontrati a destino, e copia dei formulari dovranno essere consegnati all'ufficio preposto di Silea SpA, nel rispetto dei termini di cui sopra.

ART. 27 - RESPONSABILITÀ

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Appaltatore stesso, di terzi o della Stazione Appaltante.

A garanzia dei relativi rischi, l'Appaltatore dovrà presentare una polizza assicurativa stipulata con primaria Compagnia di Assicurazione, con un massimale non inferiore a euro 1.000.000,00 (unmilione/00). La polizza dovrà essere stipulata "ad hoc" oppure, qualora si usufruisca dell'estensione di polizze già in essere tra l'Aggiudicatario e la propria Compagnia di Assicurazione, con specifico riconoscimento di Silea SpA come terzo in relazione all'oggetto dell'appalto a cui si riferisce.

ART. 28 – SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO AZIENDALE E PROCEDURE DI SILEA SPA

Silea SpA ha implementato un sistema di gestione integrata qualità-ambiente-sicurezza certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 45001. In tale contesto è stato indispensabile istituire delle procedure per la gestione e il controllo delle attività "critiche" dal punto di vista dell'ambiente, della sicurezza e della qualità.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare le procedure e le istruzioni operative di propria competenza, che gli verranno consegnate, in modo da soddisfare gli standards prefissati dalla direzione nel documento "politica societaria per l'ambiente, la sicurezza e la qualità".

ART. 29 – AUTORIZZAZIONI

L'Appaltatore è tenuto ad informare immediatamente Silea SpA di eventuali sospensioni, revoche o limitazioni delle prescritte autorizzazioni, regionali o nazionali, comminate a suo carico o agli impianti nei quali vengono conferiti i rifiuti. Resta inteso che la sospensione, la revoca o la limitazione delle autorizzazioni necessarie per svolgere il servizio, sarà causa di immediata risoluzione del contratto di appalto, rimanendo a carico dell'Appaltatore il risarcimento di tutti i danni eventualmente derivati a Silea SpA ed ai terzi, nonchè ogni responsabilità conseguente alla mancata notifica a Silea SpA della situazione suddetta.

